

Proposta n. 20 Area Quarta del 17/06/2018		
---	---	--

COMUNEDICAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Area IV – Servizio Manutenzione

Originale di Ordinanza del
Sindaco

N° <u>52</u> del Reg. Data <u>18/06/2019</u>	OGGETTO	<i>Ordinanza taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria nonché sfalcio e vegetazione infestante su terreni limitrofi il tracciato ferroviario</i>
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II</p> <p style="text-align: center;">Bilancio _____</p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Titolo _____ Funzione _____</p> <p>Servizio _____ Intervento _____</p> <p>Capitolo _____</p>	NOTE	

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Sindaco Pietro Puccio, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di ordinanza avente ad oggetto: *Ordinanza taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria nonché sfalcio e vegetazione infestante su terreni limitrofi il tracciato ferroviario*

PREMESSO

- che, con nota della Prefettura di Palermo datata 16.05.2019 si chiedeva a questo Ente l'adozione di una Ordinanza contingibile ed urgente per il taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria nonché sfalcio e vegetazione infestante su terreni limitrofi la tracciato ferroviario;
- che ai bordi del tratto asse ferroviario PA-TP, è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso l'esterno creando conseguentemente ostacolo e potenziale pericolo allo svolgimento del servizio ferroviario;

Preso atto della richiesta di RFI pervenuta con nota del 16.05.2019, si richiedeva altrettanta emissione di ordinanza di cui in oggetto al fine di prevenire eventuali danni causati da eventi che potrebbero interferire con il servizio ferroviario:

Considerato che, in caso di danni provocati a persone, cose o veicoli, dalla caduta di rami, piante, il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente;

VISTI gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e n. 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

VISTI gli articoli 29 e 7 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 (disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

Viste le norme in materia di protezione civile, nelle quali si demanda al Sindaco, l'opportunità di emettere, in veste di Ufficiale di Governo, ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni ricadenti sul proprio territorio comunale e di predisporre quanto necessario per un'adeguata opera di pulizia e di rimozione della vegetazione erbacea lungo i percorsi delle proprie reti viarie comunali;

Visto l'art. 42 della L.R. n.16 del 06/04/1996, coordinata con la L.R. n.14 del 14/04/2006 che per l'inosservanza degli obblighi a "...mantenere pulite tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione... immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate.." comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,33 a € 258,00 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari di proprietà di terreni ricadenti sul territorio comunale per predisporre quanto necessario per un'adeguata opera di pulizia e di rimozione della vegetazione erbacea, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Visto l'art. 54, lettera c) D.Lgs.n. 267/00;

Visto l'art. 42 della L.R. n. 16 del 06/04/1996, coordinata con la L.R. n. 14 del 14/04/2006;

Fatte salve le competenze di altre autorità in materia;

PROPONE DI ORDINARE

Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti a confine e limitrofilungo il tratto ferroviario PA-TP, nonché adiacenti agli spazi d'uso pubblico sull'intero territorio comunale, **la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che costituiscono potenziale pericolo per lo svolgimento del servizio ferroviario**, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora.

PROPONE DI DISPORRE

Che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano puniti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi della Legge 689/1981 con la sanzione minima di euro 25,00 e massima di euro 500,00, da graduarsi sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa, oltre le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione così come previsto dal punto 4.

Che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del C.P. e ove costituiscono reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;

Che dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;

Che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

DISPORRE ALTRESI'

La trasmissione del presente provvedimento:

- Al Prefetto della Città Metropolitana di Palermo; Al Questore della Città Metropolitana di Palermo; Al Presidente della Regione Siciliana; Alla S.R.R. Area Metropolitana di Palermo; Al Comando Stazione Carabinieri di Capaci; Al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. territorialmente competente; Al Responsabile dell'Area V – Servizio Ambiente; All'Ufficio Tributi; Al Comandante della Polizia Municipale; Al Responsabile Area III – Servizio Protezione Civile

quali incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza, applicando le sanzioni previste dalla normativa vigente;

- Al Comando di Polizia Municipale di predisporre, nella prima fase di applicazione della presente Ordinanza, turni di vigilanza, al fine di sanzionare i trasgressori la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti di legge;
- Che il presente provvedimento abbia efficacia immediata dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;
- Che il presente provvedimento sostituisca ed abroghi ogni altra disposizione emanata con precedenti Ordinanze che dovesse risultare in contrasto;
- Che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici della città a cura del messo comunale, pubblicato nel sito istituzionale dai responsabili del servizio;
- Che la Polizia Municipale e le Forze dell'ordine possono ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime;
- Che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 24 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al presidente della regione Siciliana.

Dare atto che il presente atto integra e sostituisce ordinanze pregresse di pari oggetto ed argomento, che pertanto devono ritenersi tacitamente revocate.

Chiunque pone in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

PROPONE DI AVVERTIRE

che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dallo stesso termine,

Dà mandato di notificare il presente atto, entro tre giorni dall'emissione, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore All' Ambiente e della Tutela del Territorio, all'Assessorato delle Attività Produttive, al Presidente della Regione, all'autorità d'ambito di cui all'art 201, al Comandante della Polizia Municipale di Capaci, al Prefetto di Palermo, alla SRR Palermo Area Metropolitana.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Rocco Virga



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Capaci li

Il Funzionario Responsabile AREA IV

Dott. Urb. Paolo Modica



IL SINDACO

VISTA la superiore proposta di ordinanza e ritenuta condivisibile nelle premesse, nelle motivazioni, negli obiettivi e nei criteri e modalità e quindi meritevole di approvazione

RITENUTA la proposta in epigrafe meritevole di approvazione;

VISTE le leggi vigenti in materia;

ORDINA

Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti a confine e limitrofi lungo il tratto ferroviario PA-TP, nonché adiacenti agli spazi d'uso pubblico sull'intero territorio comunale, **la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che costituiscono potenziale pericolo per lo svolgimento del servizio ferroviario**, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora.

DISPONE

Che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano puniti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi della Legge 689/1981 con la sanzione minima di euro 25,00 e massima di euro 500,00, da graduarsi sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa, oltre le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione così come previsto dal punto 4.

Che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del C.P. e ove costituiscono reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;

Che dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;

Che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

DISPONE ALTRESI'

La trasmissione del presente provvedimento:

- Al Prefetto della Città Metropolitana di Palermo; Al Questore della Città Metropolitana di Palermo; Al Presidente della Regione Siciliana; Alla S.R.R. Area Metropolitana di Palermo; Al Comando Stazione Carabinieri di Capaci; Al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. territorialmente competente; Al Responsabile dell'Area V – Servizio Ambiente; All'Ufficio Tributi; Al Comandante della Polizia Municipale; Al Responsabile Area III – Servizio Protezione Civile

quali incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza, applicando le sanzioni previste dalla normativa vigente;

- Al Comando di Polizia Municipale di predisporre, nella prima fase di applicazione della presente Ordinanza, turni di vigilanza, al fine di sanzionare i trasgressori la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti di legge;
- Che il presente provvedimento abbia efficacia immediata dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;
- Che il presente provvedimento sostituisca ed abroghi ogni altra disposizione emanata con precedenti Ordinanze che dovesse risultare in contrasto;
- Che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici della città a cura del messo comunale, pubblicato nel sito istituzionale dai responsabili del servizio;
- Che la Polizia Municipale e le Forze dell'ordine possono ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime;
- Che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 24 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al presidente della regione Siciliana.

Dare atto che il presente atto integra e sostituisce ordinanze pregresse di pari oggetto ed argomento, che pertanto devono ritenersi tacitamente revocate.

Chiunque pone in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dallo stesso termine,

Dà mandato di notificare il presente atto, entro tre giorni dall'emissione, al Presidente della Regione Siciliana, all' Assessore All' Ambiente e della Tutela del Territorio, all'Assessorato delle Attività Produttive, al Presidente della Regione, all'autorità d'ambito di cui all'art 201, al Comandante della Polizia Municipale di Capaci, al Prefetto di Palermo, alla SRR Palermo Area Metropolitana.

IL SINDACO

Pietro Puccio



IL SINDACO
(Geom. Pietro Puccio)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE